



COMUNE DI OLBIA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO E PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI RIGUARDANTI ATTIVITA’ PROFESSIONALI

Capo I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti e le competenze per la scelta dei soggetti con cui concludere contratti di lavoro autonomo, in forma occasionale, professionale o coordinata e continuativa, ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile; disciplina inoltre i limiti di ammissibilità del ricorso al lavoro autonomo e i contenuti dei contratti.
2. Il presente regolamento disciplina altresì gli incarichi per i servizi riguardanti attività professionali quali: servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura, servizi di natura legale e simili.
3. Il regolamento disciplina inoltre le procedure e i limiti per l’affidamento di contratti per la realizzazione e/o l’organizzazione di interventi per la formazione del personale dipendente ai soggetti di cui al comma 1 o a operatori economici specializzati.
4. Per la scelta dei componenti e del segretario delle commissioni di gara e concorso si applicano le norme di legge ove esistenti, in mancanza di criteri di selezione o di requisiti specifici trova applicazione il presente regolamento.
5. Il presente regolamento, per le parti in cui, ai sensi dell’art. 3, comma 56 della legge n. 244/2007, fa rinvio alla competenza della Giunta per l’adozione di norme in materia di limiti, criteri e modalità per il conferimento degli incarichi, stabilisce i criteri generali in materia ai sensi dell’art. 42, comma 1, lettera a) del Dlgs n. 267/2000.
6. Ai sensi dell’art. 36, comma 6-quater, del Dlgs n. 165/01, introdotto dall’art. 3, comma 77, della legge n. 244/07, le disposizioni regolamentari in materia di incarichi di lavoro autonomo, fatte salve le norme sulla pubblicità, non si applicano ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione
7. Per l’affidamento di appalti di servizi non disciplinati dal presente regolamento si applicano le norme vigenti.

Art. 2 Competenza per la stipulazione dei contratti di lavoro autonomo

1. I contratti di cui al presente regolamento sono stipulati, a seguito delle procedure ivi previste, dai dirigenti che si avvalgono dei collaboratori.
2. I contratti relativi agli incarichi legali sono attribuiti dal dirigente responsabile dell’avvocatura interna o, in assenza anche temporanea di questi, dal direttore generale.

Art. 3

Definizione delle tipologie contrattuali

1. Per contratto di collaborazione coordinata e continuativa si intende un contratto con prestazioni:
 - a carattere prevalentemente personale, il collaboratore non può avvalersi di mezzi organizzati e solo in misura minima di collaboratori, salvo che il contratto escluda anche questa possibilità;
 - continuative, le prestazioni devono avere una durata predeterminata e carattere unitario anche in relazione al progetto da realizzare;
 - coordinate, il collaboratore è inserito nell'organizzazione comunale al solo fine del raggiungimento degli obiettivi pattuiti, senza vincolo di subordinazione e al di fuori di qualunque vincolo gerarchico all'interno dell'ente, il dirigente, o un suo delegato, può impartire direttive generali volte a garantire il raggiungimento degli obiettivi pattuiti o a indicare eventuali interventi correttivi necessari, il dirigente può verificare in ogni tempo lo stato di avanzamento degli obiettivi e il grado di raggiungimento di questi;
2. Al collaboratore coordinato non possono essere imposti orari rigidi, tuttavia possono essere indicate fasce orarie di presenza allo scopo di assicurare il necessario coordinamento con l'organizzazione; il collaboratore si confronta periodicamente con il dirigente per verificare che le prestazioni svolte ed i relativi risultati ottenuti siano allineati con gli obiettivi richiesti, al collaboratore non spettano ferie o altri istituti di assenza previsti per i dipendenti comunali salve diverse previsioni di legge.
3. Al collaboratore può essere consentito l'utilizzo di attrezzature comunali strettamente necessarie al raggiungimento dei risultati del cui uso e custodia risponde direttamente nei confronti dell'Amministrazione.
4. Nel contratto di collaborazione occasionale il lavoratore autonomo svolge prestazioni di carattere prevalentemente personale e non continuative, pertanto il rapporto cessa con la conclusione della prestazione dedotta in contratto, ancorché questa si realizzi prima del termine pattuito e il compenso è commisurato a tale prestazione e mai al tempo di lavoro.
5. Il lavoratore autonomo occasionale utilizza esclusivamente mezzi a proprio rischio, comunque non organizzati in forma imprenditoriale, non può svolgere la sua attività presso gli uffici dell'ente e con mezzi di questo, fatte salve le attività a carattere complementare e istituzionale necessarie per lo svolgimento dell'incarico.
6. Le prestazioni sono svolte in completa autonomia senza alcun vincolo di subordinazione o coordinazione, il dirigente può concordare con il collaboratore occasionale modalità di raccordo dell'attività di questo con gli obiettivi da realizzare e indirizzi di massima.
7. Si considera prestatore d'opera professionale la persona fisica che esercita per professione abituale, ancorché non esclusiva, qualsiasi attività di lavoro autonomo, anche in forma coordinata e continuativa. Si applicano i commi da 3 a 5.
8. Per contratti di consulenza si intendono contratti di lavoro autonomo per prestazioni di natura intellettuale, sia a carattere coordinato e continuativo che occasionale o professionale, finalizzati alla elaborazione da parte di esperti di pareri, valutazioni o espressioni di giudizi, comprendendosi in tale fattispecie anche la consulenza legale resa al di fuori della rappresentanza in giudizio.

Capo II

CRITERI GENERALI PER LA DISCIPLINA NEL REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI DEI LIMITI, CRITERI E MODALITA' PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

Art. 4

Criteria per l'affidamento degli incarichi

1. Gli incarichi di cui al presente regolamento sono conferiti ad esperti di provata competenza, in presenza dei seguenti presupposti:
 - a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Amministrazione comunale e deve essere correlato ad obiettivi e/o progetti specifici e determinati, in particolare gli incarichi di consulenza, come definiti dal presente regolamento, nonché quelli di studio e ricerca, in qualunque forma conferiti, devono riferirsi ad appositi specifici programmi approvati dal consiglio ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del Dlgs n. 267/2000, anche in seno ai bilanci di previsione;
 - b) il dirigente che intende conferire l'incarico deve aver accertato in concreto l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno del proprio Settore e dell'intera amministrazione comunale, secondo le procedure stabilite nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - c) la prestazione oggetto del contratto deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
 - d) il dirigente deve preventivamente determinare, mediante la determinazione a contrattare, durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi specifica i criteri di cui al precedente comma.
3. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi prevede che gli incarichi siano affidati, previa effettiva verifica secondo quanto stabilito dalla lettera b) del comma 1, esclusivamente a seguito di procedure selettive pubbliche di natura comparativa e non concorsuale; a tal fine il regolamento degli uffici e dei servizi, tenuto conto della natura privatistica della scelta, si ispira a criteri di economicità ed adeguatezza, prevedendo procedure che siano proporzionali al valore degli incarichi e differenzia le procedure per incarichi di collaborazione coordinata e continuativa da quelle per l'affidamento di incarichi professionali che devono tenere adeguatamente conto della maggiore autonomia del lavoratore autonomo nella realizzazione degli obiettivi e progetti affidati.
4. Fermo restando il principio per cui l'assegnazione di incarichi senza preventiva selezione costituisce fattispecie assolutamente eccezionale, il regolamento degli uffici e dei servizi prevede ipotesi tassative di incarichi affidati direttamente ispirandosi a criteri di concorrenza, trasparenza, efficacia ed economicità e tenuto conto dei principi desumibili dalla normativa legale in materia di appalti pubblici.

Art. 5

Divieti e limiti per l'affidamento degli incarichi

1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme vigenti, stabilisce le condizioni e i divieti per il conferimento di incarichi a dipendenti del comune di Olbia garantendo il rispetto dei principi di trasparenza e di assenza di conflitto di interessi, inteso anche nel senso che eventuali incarichi non possono mai incidere negativamente sulle ordinarie prestazioni dovute dai dipendenti.
2. Il regolamento disciplina inoltre i limiti per il conferimento di incarichi ad altri dipendenti pubblici sempre nel rispetto delle norme vigenti.

3. Ai dipendenti pubblici, anche del Comune di Olbia, con orario di lavoro superiore al 50% possono essere affidati esclusivamente incarichi di carattere occasionale come definiti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi che deve adottare, al fine della definizione, criteri legati anche al valore degli incarichi in rapporto alla retribuzione del dipendente.

Capo III

ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI E DISCIPLINA DEI RELATIVI CONTRATTI

Art. 6

Formalizzazione dell'incarico

1. Terminata la selezione, secondo quanto disposto dal regolamento sull'ordinamento degli uffici ed ei servizi, il dirigente procede, entro 30 giorni, alla convocazione del soggetto selezionato per la stipulazione del contratto di lavoro autonomo, la mancata sottoscrizione del contratto da parte del collaboratore nel termine che sarà assegnato dal dirigente stesso è considerata rinuncia all'incarico.
2. La decorrenza dell'incarico è stabilita dal contratto, non è mai consentito l'inizio delle attività prima della sottoscrizione di questo, qualora ciò si verifichi qualunque pretesa del collaboratore dovrà essere fatta valere nei confronti del dirigente che, anche in modo tacito, abbia consentito lo svolgimento delle attività.
3. I contratti relativi a rapporti di cui all'art. 3, comma 8, in ogni caso sono efficaci esclusivamente a decorrere dalla pubblicazione di cui all'art. 11, comma 1.
4. Il contratto deve indicare espressamente:
 - la tipologia;
 - l'oggetto della prestazione e gli obiettivi o i risultati da raggiungere;
 - le modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni;
 - il compenso massimo previsto;
 - il termine per la conclusione delle attività previste;
 - il luogo della prestazione;
 - gli altri obblighi delle parti;
 - le facoltà di recesso delle parti e le clausole risarcitorie ex art. 9;
 - il rinvio al presente regolamento, che l'incaricato deve dichiarare di conoscere, per la disciplina dell'incarico;
 - l'eventuale clausola di esclusività;
 - le altre penali eventualmente previste per ritardi o inadempimenti;
5. Nei contratti di co.co.co. devono, inoltre, essere indicati:
 - lo specifico programma o progetto di lavoro;
 - i mezzi eventualmente messi a disposizione dall'amministrazione con espressa indicazione che dell'uso e custodia risponde il collaboratore;
 - le forme di coordinamento, anche orario, con le strutture comunali;
 - la possibilità per il collaboratore di richiedere pagamenti periodici, non meno che mensili, del compenso previa verifica degli stati di attuazione dell'attività.
6. Tutte le spese inerenti il contratto e da questo conseguenti sono a carico del lavoratore autonomo.

Art. 7 Compensi

1. I compensi per le collaborazioni coordinate e continuative sono stabiliti preventivamente e formalmente con riferimento alla tipologia, qualità e quantità dell'opera o della prestazione richiesta, tenuto conto dei compensi normalmente corrisposti per prestazioni di analoga professionalità anche con riferimento alla contrattazione collettiva di comparto.
2. Il compenso dei collaboratori occasionali e dei professionisti deve essere preventivamente e formalmente definito secondo criteri di equità e equilibrio rispetto alla quantità e qualità della prestazione fornita, nonché di effettiva utilità per l'interesse pubblico sotteso all'azione dell'ente, si tiene inoltre conto dei compensi normalmente corrisposti sul mercato per prestazioni analoghe.
3. Il compenso stabilito in base al comma 2 costituisce base su cui i candidati per l'incarico formulano le proprie offerte.
4. Il pagamento dei corrispettivi pattuiti rimane condizionato dall'effettiva realizzazione dell'oggetto dell'incarico, o, esclusivamente nel caso di cui all'art. 9, commi 1 e 2, di parte di esso, da attestarsi preventivamente da parte del dirigente che ha conferito l'incarico; il contratto può prevedere anche il rimborso delle spese sostenute per l'incarico secondo i criteri e limiti previsti per i dipendenti dell'ente, ove esistenti; per i professionisti iscritti ad albi, qualora l'incarico richieda necessariamente tale iscrizione, il contratto può prevedere una quota di rimborso spese, non superiore a quanto disposto dalle relative tariffe professionali.
5. Non è comunque consentito liquidare compensi per prestazioni di lavoro autonomo in assenza della pubblicazione prescritta dall'art. 11, comma 1, del presente regolamento; ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 662/1996, come modificato dall'art. 3, comma 54, della legge n. 244/2007, la liquidazione in assenza della pubblicazione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente che vi abbia provveduto.
6. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce il limite massimo di spesa per gli incarichi di cui all'art. 3 espresso in percentuale rispetto all'ammontare delle spese di parte corrente, detto limite non può in ogni caso essere superato.

Art. 8 Verifiche dello svolgimento dell'incarico e verifica conclusiva

1. I dirigenti che conferiscono incarichi sono tenuti a vigilare sul corretto svolgimento di questi secondo quanto previsto dal presente regolamento e dalla normativa vigente in materia.
2. I pagamenti dei compensi sono subordinati alla verifica da parte del dirigente del regolare ed esauritivo assolvimento delle obbligazioni previste in contratto, di tale verifica è redatto apposito verbale nel quale sono annotate eventuali carenze, difformità, imperfezioni, ecc., indicandone precisamente l'entità e la valutazione economica al fine di potere definire compiutamente gli importi residui da liquidare o eventuali somme da recuperare.

Art. 9 Recesso e risoluzione dei contratti

1. Il Comune di Olbia, in quanto committente, può recedere dal contratto unilateralmente dopo l'inizio dell'esecuzione, salvo il pagamento del lavoro eseguito, delle spese documentabili sostenute dall'incaricato, nonché del mancato guadagno ex art. 2227 del Codice Civile, a tal fine il mancato guadagno è stimato in via forfetaria nella misura del 5% del compenso pattuito a tacitazione di qualunque pretesa e previa apposita liberatoria al riguardo, la

presente clausola è obbligatoriamente inserita in tutti i contratti di cui al presente regolamento.

2. Se l'esecuzione dell'oggetto dell'incarico diventa impossibile per cause non imputabili alle parti il contratto è risolto di diritto, se la prestazione è divenuta solo parzialmente impossibile il collaboratore ha diritto al solo pagamento del lavoro eseguito secondo la disposizione dell'art. 2228 del Codice Civile, oltre alle spese vive anticipate e documentate.
3. Qualora il collaboratore non provveda a rendere le prestazioni affidate secondo le condizioni pattuite il dirigente diffida per iscritto ad adempiere fissando un termine non inferiore a 10 e non superiore a 15 giorni trascorso inutilmente il quale il contratto è risolto fatto salvo il diritto al risarcimento del danno e l'applicazione di una penale non inferiore al 5% del compenso pattuito, la presente clausola è obbligatoriamente inserita in tutti i contratti di cui al presente regolamento.

Art. 10

Proroga dei contratti e divieto di rinnovo.

1. Fermi restando gli eventuali limiti di durata massima dei contratti previsti dalle norme vigenti, la proroga costituisce istituto di carattere assolutamente eccezionale, non è mai ammessa la rinnovazione dei contratti di lavoro autonomo.
2. I contratti di collaborazione coordinata e continuativa possono essere prorogati una sola volta per esigenze straordinarie e imprevedibili, non oggettivamente preventivabili al momento del conferimento dell'incarico, a condizione che sia necessaria e funzionale al raggiungimento dello scopo per il quale il contratto è stato posto in essere e relativa alle medesime prestazioni e che vi sia un interesse dell'amministrazione in tal senso.
3. La proroga non è consentita se le esigenze di cui al comma 2 dipendono da causa imputabile a titolo di dolo o colpa al collaboratore.
4. Il compenso per il periodo di proroga è pattuito in proporzione al compenso iniziale.
5. I contratti di lavoro autonomo occasionale non sono prorogabili.

Art. 11

Pubblicità degli incarichi conferiti

1. I dirigenti che conferiscono incarichi curano, ai sensi dell'art. 1, comma 127 della legge n. 662/1996 come modificato dall'art. 3, comma 54, della legge n. 244/2007, che siano pubblicati sul sito internet comunale i provvedimenti di affidamento degli incarichi a soggetti estranei all'amministrazione del Comune di Olbia, nonché dei relativi contratti, completi di indicazione dei soggetti incaricati, delle motivazioni dell'incarico e dell'ammontare del compenso previsto.
2. Resta fermo quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di pubblicità e obblighi di denuncia e/o comunicazione degli incarichi.

Art. 12

Affidamento dell'organizzazione di corsi di formazione

1. In applicazione di quanto stabilito dall'art. 41, comma 1, della legge regionale n. 5/2007 le spese per l'organizzazione di corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale e per l'organizzazione di convegni, congressi o seminari di interesse del personale, possono essere effettuate in economia sino ad un importo massimo di € 50.000 per ciascun intervento previsto dal piano di formazione adottato dal dirigente del Settore competente per il personale, per importi superiori si applicano le procedure di evidenza pubblica secondo le norme vigenti.

2. Per interventi di cui al comma 1 di importo non superiore a € 10.000,00 è consentito l'affidamento diretto previa indagine di mercato.
3. L'importo di cui al comma precedente è elevato sino a € 20.000,00 nel caso in cui sia ritenuto utile affidare ulteriori interventi allo stesso docente al fine di effettuare percorsi di approfondimento o di prosecuzione delle attività didattiche già svolte garantendo continuità e unitarietà degli interventi, di tale necessità si dà atto in motivazione.
4. Si applicano le disposizioni dell'art. 41 della legge regionale n. 5/2007, l'art. 125 del Dlgs n. 163/2006, in quanto non derogato dalla legge regionale, e gli artt. 6, 9, 11, commi da 1 a 3, e 12 del Dpr n. 384/2001.
5. Le attività di cui all'art. 6 del Dpr n. 384/2001 sono svolte dal dirigente del Settore interessato che a tale scopo può nominare un responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/90 che cura tutti gli adempimenti da tale legge previsti.
6. Alle procedure del comma 1 possono essere invitati sia società specializzate in materia sia esperti di provata competenza cui sarà affidato il compito di organizzare le attività di formazione e selezionare i docenti.
7. Qualora si ritenga opportuno affidare incarichi di docenza direttamente ad esperti esterni, i quali dovranno svolgere personalmente le attività previste con contratto di lavoro autonomo, si applicano le disposizioni in materia di lavoro autonomo di cui al presente regolamento ed al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, per la scelta dei docenti si procede in base ai commi seguenti.
8. Sino ad un importo massimo di € 50.000 per ciascun intervento previsto dal piano di formazione adottato dal dirigente del Settore competente per il personale è possibile procedere ad affidare l'incarico previa richiesta di offerta ad almeno 5 professionisti da valutare in base al prezzo più basso o in base all'offerta economicamente più vantaggiosa.
9. Per interventi di cui al comma 8 di importo non superiore a € 10.000,00 è consentito l'affidamento diretto previa indagine di mercato.
10. L'importo di cui al comma precedente è elevato sino a € 20.000,00 nel caso in cui sia ritenuto utile affidare ulteriori interventi allo stesso docente al fine di effettuare percorsi di approfondimento o di prosecuzione delle attività didattiche già svolte garantendo continuità e unitarietà degli interventi, di tale necessità si dà atto in motivazione.
11. In relazione all'affidamento dei servizi di cui al presente articolo per quanto non espressamente stabilito si applica la disciplina statale e regionale vigente e applicabile in materia di appalti pubblici.

CAPO IV
DISCIPLINA SPECIALE PER I SERVIZI ATTINENTI ALL'INGEGNERIA E
ALL'ARCHITETTURA

Art. 13

Servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura

1. In caso di accertata carenza di organico, o di lavori di particolari complessità e in tutte quelle ipotesi in cui, motivatamente, il Comune di Olbia non possa far fronte con proprio personale, nonché nel rispetto dei principi del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi in materia di presupposti per l'affidamento di incarichi, le attività di progettazione, direzione lavori ed accessorie individuate dalle norme statali e regionali applicabili, possono essere affidate ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), g) e h), dell'art. 11 della legge regionale 7 agosto 2007, n. 5 nonché agli altri soggetti individuati dalle norme di legge o comunitarie applicabili.
2. La verifica prevista dall'art. 4, comma 1, lettera b) del presente regolamento, secondo la procedura disciplinata dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, non è necessaria per incarichi di cui al comma 1, il dirigente deve comunque valutare anche la possibilità di affidare, previo assenso del dirigente di appartenenza, gli incarichi a dipendenti di altri Settori dell'amministrazione che siano in possesso dei necessari requisiti; dell'esito di tale valutazione si dà atto in maniera espressa negli atti di affidamento all'esterno in sede di determinazione a contrarre.
3. Per l'affidamento degli incarichi di cui al comma 1, il cui importo stimato sia pari o superiore alla soglia comunitaria (IVA esclusa) si applicano le disposizioni previste dalla legislazione regionale e statale vigenti in materia di affidamento dei servizi sopra soglia.
4. Gli incarichi di cui al comma 1 di importo stimato inferiore alla soglia comunitaria sono affidati secondo quanto stabilito dai commi seguenti.
5. Per l'affidamento di incarichi il cui importo stimato sia inferiore alla soglia comunitaria ma superiore a euro 100.000 si procede mediante gare ad evidenza pubblica, secondo le procedure previste per l'appalto dei servizi sotto soglia dalla legislazione regionale e statale vigenti.
6. Per l'affidamento delle prestazioni di cui al comma 1 del presente articolo il cui importo stimato sia inferiore a euro 100.000 e superiore a 19.999,99 il dirigente competente procede all'affidamento ai soggetti individuati dalle norme statali e regionali applicabili, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione, secondo la disciplina dell'art. 14.
7. Per le prestazioni di cui al comma 1 del presente articolo, di importo stimato inferiore ai 20.000 euro, il dirigente competente può procedere all'affidamento diretto ai soggetti individuati dalle norme statali e regionali applicabili, secondo le modalità e le procedure previste nell'articolo 15.

Art. 14

Affidamento degli incarichi di importo inferiore a 100.000 Euro e superiore a 19.999,99

1. Per l'affidamento degli incarichi di cui al presente articolo il dirigente provvede tramite elenchi di operatori economici aggiornati come minimo annualmente, formati per categorie di attività professionale nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, previa pubblicità da effettuarsi almeno tramite pubblicazioni sul sito internet comunale, senza porre alcuna limitazione territoriale e secondo le procedure previste dalla legislazione in vigore.

2. A tali elenchi possono essere iscritti i soggetti che ne facciano richiesta, che siano in possesso dei requisiti previsti dalle norme statali e regionali applicabili e che dimostrino di possedere adeguata esperienza professionale in relazione alle attività per cui si chiede l'iscrizione secondo quanto previamente stabilito dal dirigente che forma l'elenco.
3. Per l'affidamento degli incarichi i soggetti iscritti in elenco verranno selezionati in numero non inferiore a quello previsto dalle norme statali e regionali applicabili, la selezione verrà effettuata sulla base della data di protocollazione delle domande di iscrizione all'elenco, tenendo conto della categoria dell'attività richiesta e con criterio di rotazione; costituisce titolo preferenziale nell'affidamento, a parità di valutazione, l'iscrizione all'albo professionale da non più di cinque anni.
4. Con i soggetti selezionati il dirigente avvia la negoziazione mediante lettera di invito contenente gli elementi essenziali prescritti dalle norme di legge applicabili, nella lettera è indicato se l'affidamento avverrà all'offerta più bassa o a quella economicamente più vantaggiosa, la scelta tra le modalità di aggiudicazione è effettuata tenuto conto della tipologia e importo dell'incarico.
5. Sono fatti salvi gli elenchi già formati alla data di entrata in vigore del presente regolamento a condizione che questi rispettino i principi di cui ai commi 1 e 2, la selezione degli operatori deve comunque avvenire in base al presente regolamento.
6. Nell'ipotesi di attività per cui non sono stati formati elenchi in ragione della loro eccezionalità o particolarità, il dirigente affida l'incarico previa consultazione di un numero di operatori economici non inferiore a quello previsto dalle norme statali e regionali applicabili, individuati sulla base di indagini di mercato attraverso una consultazione informale dello stesso, la quale può avvenire anche attraverso strumenti telematici o informatici, volta a individuare i potenziali offerenti e il tipo di condizioni che questi sono disposti a praticare senza alcun vincolo in ordine alla scelta finale; della avvenuta consultazione, delle modalità di svolgimento e del suo esito si dà atto nella determinazione di affidamento.
7. A seguito dell'indagine di cui al comma precedente il dirigente provvede ad avviare la negoziazione con gli operatori individuati attenendosi ai principi generali desumibili dalle norme regionali e statali vigenti in materia di procedure negoziate senza bando.
8. Il nominativo degli affidatari deve essere reso noto secondo le disposizioni di cui ai regolamenti comunali o secondo le eventuali diverse norme regionali o statali vigenti in materia.

Art. 15

Affidamento degli incarichi di importo sino a 19.999,99 euro

1. Per gli affidamenti di importo sino a 19.999,99 Euro è possibile procedere secondo quanto stabilito dai commi seguenti per le prestazioni di seguito indicate:
 - a) Progettazione
 - b) Direzione dei lavori, direzione operativa, assistenza ai lavori
 - c) Misura e contabilità dei lavori
 - d) Coordinamento della sicurezza
 - e) Attività di supporto al responsabile del procedimento
 - f) Verifiche e validazione di progetti
 - g) Rilievi topografici e catastali
 - h) Frazionamenti e accatastamenti
 - i) Studi di impatto ambientale
 - j) Studi geologici, geotecnici, archeologici
 - k) Studi in materia di inquinamento
 - l) Analisi di laboratorio

- m) Studi in materia di bonifica e ripristino ambientale
 - n) Analisi tecnico economiche e studi di fattibilità
 - o) Calcoli strutturali, idraulici, impiantistici
 - p) Collaudi tecnico amministrativi
 - q) Verifiche e collaudi statici
 - r) Verifiche e collaudi impiantistici
 - s) Attività in materia di prevenzione incendi
 - t) Redazione di piani di caratterizzazione per la bonifica di siti inquinati
 - u) Componente di commissioni di gara
 - v) in tutti i casi previsti espressamente dalle norme statali e regionali applicabili.
2. Nei casi di cui al presente articolo il dirigente può procedere ad affidamento diretto nel rispetto dei principi applicabili a tale tipologia di affidamento, in alternativa può avvalersi degli elenchi di cui al precedente articolo.
 3. Fuori da casi espressamente previsti dal presente articolo si procede in base all'articolo precedente.

Art. 16

Disposizioni generali applicabili agli incarichi attinenti all'ingegneria e all'architettura

1. Agli incarichi attinenti l'ingegneria e l'architettura si applicano, oltre alle norme espressamente richiamate, le seguenti disposizioni:
 - le norme sui contenuti minimi della determinazione a contrarre che deve precedere l'affidamento dell'incarico secondo la disciplina che dovrà essere inserita nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - artt. 6, 7, comma 5, artt. 8, 9 e 11 di cui al presente regolamento.

Capo V

DISCIPLINA SPECIALE PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI AD AVVOCATI ESTERNI

Art. 17

Disposizioni sull'affidamento degli incarichi ad avvocati esterni

1. E' consentito l'affidamento di incarichi professionali esterni aventi ad oggetto il patrocinio e la consulenza legale a favore dell'Amministrazione Comunale esclusivamente nei casi di eccessivo aggravio di lavoro o di impossibilità oggettiva a rendere il servizio da parte dell'Ufficio Legale interno.
2. Ricorrendo i presupposti di cui al comma 1 del presente articolo, gli incarichi di patrocinio o consulenza legale possono essere affidati, con provvedimento del Dirigente dell'Ufficio Legale ovvero, in caso di mancanza o assenza di quest'ultimo, del Direttore Generale, ad un professionista iscritto nell'elenco di cui all'art. 18.
3. Le situazioni che legittimano il ricorso agli incarichi esterni devono essere congruamente esternate nella motivazione del provvedimento di cui al comma che precede.
4. Non possono essere conferiti incarichi congiunti a più avvocati, salvo eccezionali e motivati casi in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto.
5. L'affidamento degli incarichi avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità.

Art. 18

Elenco degli avvocati esterni

1. Per l'affidamento degli incarichi di cui al presente capo è istituito apposito Elenco aperto dei professionisti esercenti l'attività di consulenza, assistenza e patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature e che siano iscritti all'Albo degli Avvocati da almeno cinque anni.
2. L'Elenco è suddiviso in tre sezioni, a seconda della specializzazione del professionista: amministrativa, civile e penale.
3. Non possono essere iscritti all'Elenco gli avvocati che abbiano in corso incarichi a favore di terzi contro l'Amministrazione Comunale di Olbia; il professionista iscritto all'elenco è tenuto a comunicare all'amministrazione il sopravvenire della precedente condizione ai fini della sospensione, l'amministrazione può in ogni tempo sospendere il professionista dall'albo qualora accerti il sopravvenire della citata condizione.
4. L'iscrizione all'Elenco di cui al comma 1 ha luogo su domanda del professionista interessato.
5. La domanda deve contenere l'espressa dichiarazione di conoscenza e di accettazione del presente regolamento nonché l'indicazione della sezione in cui il professionista desidera essere iscritto. E' possibile richiedere l'iscrizione in più sezioni dell'Elenco.
6. Alla domanda devono essere allegati:
 - Autocertificazione con le modalità di cui al DPR 28 dicembre 2000 n. 445 relativa all'iscrizione all'Albo degli Avvocati, con specificazione della data in cui la stessa è avvenuta e dell'assenza di sanzioni e/o procedimenti disciplinari in corso, nonché all'insussistenza di cause previste dalla legge ostative a contrattare con la Pubblica Amministrazione, tra cui quelle elencate all'art. 6 comma 2 del presente Regolamento e all'insussistenza della condizione di cui al comma 3;
 - *Curriculum* contenente l'indicazione degli studi compiuti, delle esperienze professionali e degli incarichi svolti, nonché delle specializzazioni e delle eventuali pubblicazioni.

Art. 19

Iscrizione nell'Elenco degli avvocati esterni

1. L'iscrizione nell'Elenco di cui all'art. 18 del presente Regolamento è disposta dal Dirigente dell'Ufficio Legale ovvero, in caso di mancanza o assenza di quest'ultimo, dal Direttore Generale.
2. La stessa avviene nell'ordine di presentazione della domanda .
3. I professionisti potranno in ogni momento presentare richiesta di aggiornamento del proprio *curriculum*.

Art. 20

Avviso pubblico

1. In fase di prima applicazione del presente Regolamento il Dirigente dell'Ufficio Legale ovvero, in caso di mancanza o assenza di quest'ultimo, il Direttore Generale provvederà a dare adeguata pubblicità della formazione dell'Elenco di cui all'art. 18 tramite apposito avviso da pubblicarsi su un quotidiano a diffusione nazionale e su un quotidiano a diffusione locale.
2. L'avviso di cui al comma che precede verrà inoltre diffuso sul sito internet del Comune di Olbia, dove resterà pubblicato a tempo indeterminato al fine di favorire ulteriori iscrizioni, e verrà comunicato agli Ordini Professionali di Tempio Pausania, Sassari e Cagliari.

Art. 21

Affidamento degli incarichi di importo superiore a € 10.000

1. Nei casi stabiliti dall'art. 17 comma 1 del presente Regolamento il Dirigente dell'Ufficio Legale ovvero, in caso di mancanza o assenza di quest'ultimo, il Direttore Generale, qualora l'incarico da conferire abbia un importo superiore a € 10.000,00 (IVA e CPA esclusa) invita almeno cinque professionisti iscritti nell'Elenco di cui all'art. 18, se sussistono in tale numero soggetti idonei, a presentare un'offerta per l'espletamento dell'incarico.
2. I professionisti da invitare alla presentazione dell'offerta vengono selezionati con riferimento alla materia di specializzazione, osservando il principio di rotazione tra gli iscritti all'elenco.
3. L'incarico viene affidato in esito alla valutazione comparativa delle offerte presentate dai diversi professionisti, avuto riguardo sia al *curriculum* sia all'offerta economica presentata da ciascuno di essi.
4. La scelta del professionista deve essere adeguatamente motivata in relazione a quanto previsto al comma 3.

Art. 22

Affidamento degli incarichi di importo sino a € 10000

1. Per l'affidamento di incarichi legali il cui importo (IVA e CPA esclusa) non superi la somma di € 10.000,00 il Dirigente dell'Ufficio Legale ovvero, in caso di mancanza o assenza di quest'ultimo, il Direttore Generale, può procedere ad affidamento diretto ad un professionista iscritto nell'Elenco di cui all'art. 18 del presente Regolamento, nel rispetto dei principi applicabili a tale tipologia di affidamento e assicurando il rispetto del principio di rotazione degli incarichi.

Art. 23

Incarichi di domiciliazione

1. Gli incarichi relativi alla sola domiciliazione delle cause pendenti presso Autorità Giudiziarie avanti sede al di fuori del distretto del Tribunale di Tempio Pausania, con esclusione delle attività di studio e redazione degli atti giudiziari, vengono affidati con le medesime modalità previste per gli incarichi ad avvocati esterni.

Art. 24

Convenzione

1. Gli incarichi di cui al presente capo sono regolati da apposite convenzioni le quali dovranno stabilire il corrispettivo spettante al professionista nonché l'obbligo per quest'ultimo di aggiornare costantemente l'Amministrazione sulle attività inerenti l'incarico, con allegazione della relativa documentazione.
2. Nell'ambito della convenzione il professionista dovrà altresì dichiarare l'insussistenza di conflitto di interessi in relazione all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto dall'art. 37 del Codice Deontologico Forense.

Art. 25
Cancellazione dall'elenco

1. Il Dirigente dell'Ufficio Legale ovvero, in caso di mancanza o assenza di quest'ultimo, il Direttore Generale, dispone la cancellazione dall'elenco di cui all'art. 18 del professionista che:
 - a) abbia perso i requisiti per l'iscrizione;
 - b) non abbia assolto ad un incarico precedentemente affidato con puntualità e diligenza;
 - c) si sia reso responsabile di gravi inadempienze nei confronti dell'Amministrazione Comunale.
2. Nei casi delle lettere b) e c) del precedente comma il professionista può nuovamente iscriversi all'elenco trascorsi non meno di 5 anni dalla cancellazione a condizione del possesso dei requisiti prescritti, nel caso della lettera a) l'iscrizione è possibile non appena riacquistati i requisiti.

Art. 26
Norme applicabili agli incarichi ad avvocati esterni

1. Agli incarichi ad avvocati esterni si applicano, oltre alle norme del presente capo, quelle di contenute nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi relative ai casi di incarichi non preceduti da selezione, nonché l'art. 7, comma 5, e gli artt. 9 e 11 del presente regolamento.